

FF 2019 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Termine di referendum: 16 gennaio 2020

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Modifica del 27 settembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 22 gennaio 2019¹; visto il parere del Consiglio federale del 17 aprile 2019²,

decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 32e cpv. 3 lett. c n. 2 e lett. cbis

- ³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:
 - c. l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se:
 - nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020;
 - cbis. provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020;

1 FF **2019** 2739

² FF **2019** 2751

³ RS **814.01**

2019-0956 5413

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2019

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 8 ottobre 2019⁴ Termine di referendum: 16 gennaio 2020